

## COMUNE DI VILLATA

### TITOLO 01 - PRINCIPI GENERALI

#### ART. 01

##### PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI VILLATA E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO

#### ART. 02

##### FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE IL PROGRESSO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' INSEDIATA SUL PROPRIO TERRITORIO ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, CON LO SCOPO E LA FINALITA' DI FAVORIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA ED IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI; CONCORRE NEI LIMITI DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE ALLA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

04. IL COMUNE CONCORRE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

#### ART. 03

##### TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. I CONFINI GEOGRAFICI CHE DELIMITANO LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ATTRIBUITO AL COMUNE DEFINISCONO LA CIRCOSCRIZIONE SULLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ED I SUOI POTERI.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 14,37 CONFINANTE CON I COMUNI DI BORGO VERCELLI, CASALVOLONE, SAN NAZZARO SESIA, OLDENICO, CARESANABLOT E VERCELLI.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NELL' ABITATO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI DIRETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE PREVIA PUBBLICAZIONE DI TALE SPOSTAMENTO.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

#### ART. 04

## ALBO PRETORIO

01. L'APPOSITO SPAZIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE E' DENOMINATO "ALBO PRETORIO" ED E' SITUATO NEL PORTICATO DI ACCESSO AL MUNICIPIO IN PIAZZA ROMA N. 14 .

02. LA PUBBLICAZIONE IN TALE ALBO GARANTISCE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. LO SPOSTAMENTO PROVVISORIO DELL'ALBO E' DISPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE SENZA CHE CIO' COMPORTI MODIFICA STATUTARIA.

05. LE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE SARANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

## ART. 05

### STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI VILLATA.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE ACCOMPAGNATO, DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

## TITOLO 02

### CAPO 01 - ORGANI ELETTIVI

## ART. 06

### ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

### CAPO 02 - L'ORGANO CONSIGLIARE

## ART. 07

### CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

## ART. 08

### COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI TUTELA E RESPONSABILITA'

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON

ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

05. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO, AL SEGRETARIO E AI DIPENDENTI COMUNALI CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI E DI ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O AMMINISTRATIVA, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE STIPULANDO ALL'UOPO IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA.

06. NEL CASO IN CUI, TUTTAVIA, IL GIUDIZIO SI CONCLUDA ANCHE CON UNA CONDANNA DI CARATTERE PENALE, L'INTERESSATO DOVRA' RIMBORSARE AL COMUNE LE SPESE DAL MEDESIMO SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA FORNITA AI SENSI DEL PRECEDENTE.

07. GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO COMUNALE ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO CON DOLO O COLPA GRAVE SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DA EVENTUALI POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DAL COMUNE.

08. LA RESPONSABILITA' PERSONALE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI QUANTO NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE, IL SEGRETARIO COMUNALE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, SALVO LE MOTIVATE GIUSTIFICAZIONI ADOTTATE A DISCOLPA.

09. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPANO ALLA RELATIVA DECISIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO, ANCHE SOLTANTO ESPRIMENDO VOTO CONTRARIO, PURCHE' RISULTI DAL VERBALE.

10. LO STATUTO, IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ED OGNI SINGOLO ATTO DEVONO ASSICURARE IL LIBERO ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI, DEVONO CONSENTIRE UN COMPENSO PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO STESSO NELLE MISURE DI LEGGE, NONCHE' UNA COPERTURA SOCIALE IN OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA.

ART. 09

SESSIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI DI CUI ALL' ARTT. 32/2 COMMA B DELLA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 21 - TERZO COMMA, GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TERZO COMMA DEL PRESENTE ART. VENGONO POSTI IN ATTO DA CHI NE CONSERVA LA COMPETENZA AI SENSI DELL' ARTT. 41 .

#### ART. 10

##### INIZIATIVA PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'INIZIATIVA PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, DA CONCRETIZZARSI NELLA FORMALIZZAZIONE DI UNA O PIU' PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, ACCOMPAGNATE DAI PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DAGLI ARTT. 53/55 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 COMPETE AL SINDACO,

LA GIUNTA, LE COMMISSIONI CONSILIARI, CIASCUN ASSESSORE O CONSIGLIERE POSSONO FORMULARE PROPOSTE E ARGOMENTI PER ESSERE SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO.

02. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

03. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

#### ART. 11

##### CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

01. LA FISSAZIONE DELLA DATA DELLA RIUNIONE O DI UNA SERIE PROGRAMMATA DI RIUNIONI, LA DETERMINAZIONE E L'ORDINE DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, SONO DI COMPETENZA DEL SINDACO, PREVIA INFORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI DA CONSEGNARE AL DOMICILIO UBICATO IN TERRITORIO COMUNALE COMUNICATO DA

CIASCUN CONSIGLIERE NON APPENA EFFETTUATA LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

03. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DI MESSO COMUNALE NOTIFICATORE.

04. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA E, PER LE ALTRE SESSIONI, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA, AD ECCEZIONE DELLA SEDUTA DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, OVE TALE TERMINE VIENE STABILITO IN GIORNI SETTE, ONDE CONSENTIRE IL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 18 - PRIMO COMMA.

05. TUTTAVIA, IN CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA: MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

07. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA'

DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

08. SINO A QUANDO NON VENGA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE PREVISTA AL COMMA 20 , LA CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE AVVIENE ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA, SE IN TERRITORIO COMUNALE. QUALORA IN TERRITORIO COMUNALE NON ESISTA LA RESIDENZA ANAGRAFICA LA CONSEGNA DELL'AVVISO SI INTENDE EFFETTUATA CON IL DEPOSITO DELLO STESSO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E LA SPEDIZIONE DI NOTA RACCOMANDATA ALL'INDIRIZZO ANAGRAFICO DEL CONSIGLIERE, SE CONOSCIUTO.

09. L'AVVISO DI PRIMA CONVOCAZIONE PUO' CONTENERE LA DATA DI SECONDA CONVOCAZIONE.

10. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE ALCUNA PROPOSTA O QUESTIONE ESTRANEA ALL'OGGETTO DELLA CONVOCAZIONE.

11. LE PROPOSTE SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN VIA DELIBERANTE, NON POSSONO ESSERE EMENDATE NELLA STESSA SEDUTA, MA DEVONO ESSERE RIPORTATE IN ALTRA ADUNANZA CORREDATA DI NUOVO PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, ED EVENTUALE NUOVA ATTESTAZIONE A NORMA DEGLI ARTT. 53 E 55 - 05 COMMA DELLA LEGGE 08.06.1991 N. 142 .

#### ART. 12

##### COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTRUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI E COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI DI CARATTERE CONSULTIVO E PROPOSITIVO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

#### ART. 13

##### ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. IL COMPITO PRINCIPALE DI UNA COMMISSIONE PERMANENTE E' L'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE A MODIFICHE STATUTARIE E DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE

SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE,  
OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA  
LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI,  
RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

#### ART. 14

##### CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI  
DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE  
COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE E'  
STATO ELETTO CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI  
VOTI LA FUNZIONE E' ESERCITATA DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL  
SINDACO, E SONO IRREVOCABILI DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE;  
DELLE DIMISSIONI PRESENTATE VIENE NOTIZIATO IL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 15

##### DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI  
CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE,  
SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE  
INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO  
ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL  
PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO"

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL  
TERRITORIO COMUNALE

04. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SUCCESSIVE SEDUTE, DI CUI  
ALMENO UNA ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO  
DICHIARATI DECADUTI. LE MODALITA' PER ADDIVENIRE ALLA DICHIARAZIONE DI  
DECADENZA SONO FISSATI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO CONSIGLIARE.

05. LE MOTIVAZIONI DI ASSENZA GIUSTIFICABILE SONO INDIVIDUATE COME  
SEGUE:

- SERVIZIO MILITARE;
- ASSENZA DAL COMUNE;
- MALATTIA;
- GRAVI MOTIVI PERSONALI O DI FAMIGLIA.

06. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI:

A) DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI, CONTABILITA'  
O AFFARI LORO PROPRI, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE  
COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA  
AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE  
PROPRIO

O DI INTERESSI, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL  
QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI;

B) SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O

INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

07. LE NORME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 SI APPLICANO ANCHE AGLI ASSESSORI E, QUELLE DELLA LETT. A), A TUTTI I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, IN FORMA SCRITTA, NELLA QUALE SIA CHIARAMENTE SIGNIFICATO IL RUOLO DI CAPO GRUPPO AL FINE DELL'ADEMPIMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 45 COMMA TERZO DELLA LEGGE 8/6/1990 N. 142 .

02. LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DA TUTTI I CONSIGLIERI FACENTI PARTE DEL GRUPPO. LA COMUNICAZIONE COME SOPRA RESA E' ESSENZIALE PER L'ADEMPIMENTO DELLA SOPRACCITATA NORMA, LA RELATIVA MANCANZA ESONERA IL SEGRETARIO ALL'ADEMPIMENTO.

CAPO 03 - L'ORGANO ESECUTIVO

ART. 17

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA OPERATIVA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. SI RIUNISCE DI NORMA IN SEDUTA SEGRETA, ALTRI CASI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 18

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 21 COMMA 02 .

## ART. 19

### COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CARICA DI UN NUMERO DI ASSESSORI, CHE NON COMPORTI LA DECADENZA DELLA GIUNTA, LA SOSTITUZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO MESI 06 DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO.

02. ENTRO 10 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, DI CUI AL COMMA 01 , IL SINDACO RASSEGNA LE DIMISSIONI ONDE DARE CORSO AL RINNOVO DELL'ESECUTIVO.

03. L'ASSESSORE ANZIANO E' COLUI CHE HA MAGGIORE ETA', PERTANTO L'ANZIANITA' TRA GLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALLA ETA'.

## ART. 20

### ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, CON CONSEGNA DEGLI AVVISI A NORMA DI QUANTO STABILITO ALL' ARTT. 11 - COMMA 04 .

06. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, COSI' COME DEFINITA DALL' ARTT. 14 02 COMMA.

## ART. 21

### DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

02. LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA DATA IN CUI IL NUOVO SINDACO PRESTA

GIURAMENTO A NORMA DELL' ARTT. 40 .

03. LE DIMISSIONI DEL SINDACO, O SIMULTANEAMENTE DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, SONO PRESENTATE AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LE RIMETTE ENTRO 24 ORE AL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE PROCEDE A NORMA E NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 20 ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 20 - COMMA 03 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE ED IL CONSIGLIO VIENE, NEL RISPETTO DI DETTI TERMINI, APPOSITAMENTE DAL SINDACO CONVOCATO.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO, CHE ENTRA IN CARICA, CON LA

PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DA PARTE DEL SINDACO PREVISTO DALL' ARTT. 40 . FINO A TALE DATA RIMANGONO IN FUNZIONE IL SINDACO E L'ESECUTIVO RIMOSI.

ART. 23

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DECEDUTI, DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O DECADUTI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. AI FINI DI QUANTO PRECEDE, IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO 20 GIORNI DALL'EVENTO.

02. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI NELLA STESSA SEDUTA. L'ELEZIONE PUO' ESSERE RIPROPOSTA, CON LA STESSA PROCEDURA, FINO ALLA SCADENZA DEL SEMESTRE DI CUI ALL' ARTT. 19 - 01 COMMA.

03. LA PROCEDURA DEI CUI AI COMMI 01 E 02 SI APPLICA ALTRESI' NEI CASI DI DIMISSIONI CONTEMPORANEE DI PIU' ASSESSORI, IN NUMERO COMUNQUE NON SUPERIORE ALLA META'. LA MANCATA SOSTITUZIONE COMPORTA GLI EFFETTI PREVISTI ALL' ARTT. 19 COMMA 02 .

#### ART. 24

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.
03. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. RELATIVAMENTE ALLE MOTIVAZIONI VALE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 15 - 05 COMMA.

#### ART. 25

##### RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

01. AL FINE DI UNA MAGGIOR EFFICIENZA GESTIONALE IL SINDACO PUO', CON APPOSITA ORDINANZA, ASSEGNARE AD OGNI SINGOLO ASSESSORE, COMPETENZE SPECIFICHE SULLA BASE DELLA SEGUENTE ARTICOLAZIONE:
  - A) BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
  - B) URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI;
  - C) ASSISTENZA SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE;
  - D) SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO.
02. LA SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE HA SOLO CARATTERE ORGANIZZATIVO DI AMMINISTRAZIONE E NON ESCLUDE LA COLLEGIALITA' DELLE DECISIONI.

#### ART. 26

##### ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.
02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONE DI GOVERNO:
  - A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
  - B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
  - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
  - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, SULLA SCORTA DEL REGOLAMENTO APPROVATO;
- I) E' ATTRIBUITO IL DIRITTO DI RICORSO GIURISDIZIONALE PER GARANTIRE IL LIBERO ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ED IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA LOCALE GARANTITI DALLA COSTITUZIONE E DALLA LEGGI DI SETTORE, NONCHE' PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMUNITA' DI VILLATA, AUTORIZZANDO IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO;
- L) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE ALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DELLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- M) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- N) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
- O) PROCEDE ALLA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI OD ALLA NOMINA DI MEMBRI IN SENO AD ORGANISMI DIVERSI QUANDO CIO' NON SIA ATTRIBUITO AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

#### CAPO 04 - L'ATTIVITA' DELIBERATIVA

##### ART. 27

##### DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. PER LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E' INOLTRE PREVISTA:
- A) MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI NEI SEGUENTI CASI:
01. ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;
02. ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO PER L'UNIONE DEI COMUNI;
03. APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO (CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTT. 04 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142);
04. MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
- B) MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA:

01. NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI;
  02. RELAZIONE PROGRAMMATICA E BILANCIO DI PREVISIONE;
  03. VARIAZIONI ALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA ED AL BILANCIO DI PREVISIONE;
  04. CONVENZIONE E STATUTO DI CONSORZIO;
  05. SOSTITUZIONE DI ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. FATTE SALVE MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE CON LEGGI DELLO STATO.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO
  03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBONO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA SEGRETA".
  04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.
  05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DALL' ASSESSORE ANZIANO, IN CASO DI ASSENZA DAL PIU' ANZIANO DI ETA' E PER I VERBALI DEL CONSIGLIO, DAL CONSIGLIERE ANZIANO O, IN CASO DI ASSENZA, DAL PIU' ANZIANO DI ETA' TRA I CONSIGLIERI PRESENTI.

#### ART. 28

##### ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO E LORO ESEGUIBILITA'

01. GLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE TRASMESSI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, E PUBBLICATI ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.
02. ESSI DIVENTANO ESEGUIBILI DOPO IL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI FATTISPECIE:
  - A) DOPO VENTI GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLE STESSE, DA PARTE DEL COMITATO, SENZA CHE IL COMITATO STESSO ABBA ADOTTATO PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO O ABBA RICHIESTO CHIARIMENTI O ELEMENTI DI INTEGRAZIONE. IN QUESTO SECONDO CASO IL TERMINE E' INTERROTTO E RIDECORRE INTERAMENTE DALLA DATA DI RICEVIMENTO DI QUANTO RICHIESTO DA PARTE DEL COMITATO.
  - B) PRIMA DELLA SCADENZA DI CUI AL PUNTO A) QUANDO IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DIA COMUNICAZIONE DI NON AVER RISCONTRATO VIZI DI LEGITTIMITA' SULL' ATTO TRASMESSO.
  - C) IL TERMINE DI CUI AL PUNTO A) VIENE ELEVATO A GIORNI QUARANTA PER LE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO.
03. NEL CASO DI URGENZA, ANCHE NON DICHIARATA, IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI PUO'

RENDERE L' ATTO DELIBERATIVO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. L' IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E LA DICHIARAZIONE D'URGENZA DI CUI ALL' ARTT. 46 - 06 COMMA DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , COMPORTANO LA TRASMISSIONE DELL' ATTO DELIBERATIVO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, ENTRO GIORNI CINQUE DALLA SUA ADOZIONE, PENA LA DECADENZA. DELL' OSSERVANZA DI TALE TERMINE E' RESPONSABILE IL SEGRETARIO CHE, SULLA BASE DI DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO, NE ATTESTA LA DATA DI TRASMISSIONE.

#### ART. 29

ATTI DELIBERATIVI DELLA GIUNTA E LORO ESEGUIBILITA'

01. GLI ATTI DELIBERATIVI DELLA GIUNTA COMUNALE NON DEVONO, DI NORMA, ESSERE TRASMESSI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, TRANNE I SEGUENTI CASI:

A) QUANDO ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI NE FACCIA RICHIESTA SCRITTA MOTIVATA, ENTRO DIECI GIORNI DALL' INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO, RELATIVAMENTE AGLI ATTI DI CUI ALL' ARTT. 45 - COMMA 02 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

B) QUANDO, SPECIALI LEGGI, PREVEDANO ALTRI ORGANI COMPETENTI AD AVANZARE LA RICHIESTA DI CUI AL PUNTO A).

C) QUANDO LA GIUNTA STESSA RITENGA, CON ATTO MOTIVATO, DI TRASMETTERE DETERMINATI ATTI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

D) QUANDO SULLA PROPOSTA DI ATTO IL SEGRETARIO COMUNALE ABBA ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE ALL' ADOZIONE.

02. NON VENGONO MAI SOTTOPOSTE A CONTROLLO LE DELIBERAZIONI CHE SIANO MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI. LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI NON NECESSITA L' INVIO ALL' ORGANO DI CONTROLLO, DIVENTANO ESEGUIBILI ALL' UNDICESIMO GIORNO DALL' INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE, MENTRE LA PUBBLICAZIONE STESSA DEVE ESSERE ATTUATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

03. LE DELIBERAZIONI TRASMESSE ALL' ORGANO DI CONTROLLO DIVENTANO ESEGUIBILI A NORMA DEL PUNTO 01) DEL PRECEDENTE ARTT. 28 .

04. PER QUANTO RIGUARDA L' URGENZA E LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' VALE IL DISPOSTO DEL COMMA 03 DELL' ARTICOLO PRECEDENTE.

05. LE DELIBERAZIONI DI VARIAZIONE DI BILANCIO, ASSUNTE DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 - COMMA 03 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142, DEVONO ESSERE RATIFICATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, PENA DECADENZA, ENTRO SESSANTA GIORNI DALL' ADOZIONE.

06. LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DIVIENE ESEGUIBILE A NORMA DELL' ARTT. 28 - COMMA 01 E COMMA 02 - LETT. A - DEL PRESENTE STATUTO, E DEVE ESSERE INVIATA ALL' ORGANO DI CONTROLLO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 03 DELLO STESSO ARTICOLO.

#### CAPO 05 - IL SINDACO

##### ART. 30

##### IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

#### ART. 31

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALI

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED

ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL

PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO,

IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'ADOZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA CONTEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. OVE IL SINDACO O CHI LO SOSTITUISCE NON ADEMPIA AI COMPITI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, E DA TALE INADEMPIENZA DERIVI UNA

SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE, GLI STESSI SONO TENUTI AL RIMBORSO.

#### ART. 32

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI CONCERNENTI DELEGHE CONCESSE AI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE STABILITE PER LEGGE, E LA STESA DEVE ESSERE CONFERITA PER ATTO SCRITTO;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLA ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO, L'ATTO DI DIMISSIONI PROPRIE E DELLA GIUNTA PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE E GLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTT. 11 LEGGE 241/90 ;
- T) PRESIEDE LE GARE D'APPALTO E LE COMMISSIONI DI CONCORSO;
- U) COORDINA GLI ORARI DI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' APERTURA AL PUBBLICO DI UFFICI PERIFERICI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

## ART. 33

### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

#### 01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, LE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

#### ART. 34

##### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

###### 01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

02. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI PROPRIA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIA, SECONDO IL PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO E CON DELEGA A FIRMARE SOLAMENTE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE LORO ASSEGNATE.

04. TALI DELEGHE POSSONO ESSERE MODIFICATE DAL SINDACO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE FATTE SEMPRE PER ISCRITTO E COMUNICATE IN OGNI CASO AL CONSIGLIO, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

06. IL SINDACO PUO' ANCHE DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. IN TAL CASO IL CONSIGLIERE DELEGATO DOVRA' RIFERIRE ALLA GIUNTA, SE CHIAMATO, DELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA.

#### ART. 35

##### POTERE DI ORDINANZA

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE

IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DELL'ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE OLTRE A QUANTO DISPOSTO DAL 02 COMMA, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA NEI MODI PREVISTI DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 36

L'ASSESSORE DELEGATO O VICESINDACO

01. L'ASSESSORE DELEGATO O VICESINDACO E' COLUI CHE IN TAL SENSO RICEVE DELEGA DAL SINDACO, DI CUI ALL'ARTT. 34/2 DELLO STATUTO, ESSO ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO STESSO.

02. IN CASO DI ULTERIORE ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL'ASSESSORE DELEGATO IN ORDINE DI ETA', SUBENTRANDO GLI ASSESSORI NELL'ORDINE PREVISTO DALL'ARTT. 19 COMMA 03 DELLO STATUTO. IN CASO DI ULTERIORI ASSENZE LE FUNZIONI SONO ASSUNTE DAI CONSIGLIERI IN ORDINE DI ANZIANITA'.

ART. 37

ELEZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO VIENE ELETTO IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE ALLA SUA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, IN UN'UNICA VOTAZIONE CON LA QUALE SI PROVVEDE ANCHE ALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 20

ART. 38

PERMANENZA IN CARICA

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ARTT. 41, IL SINDACO RIMANE IN CARICA SINO ALL'ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SUCCESSORE, CIOE' SINO AL MOMENTO IN CUI IL SUCCESSORE STESSO NON ABBAIA PRESTATO GIURAMENTO A NORMA DELL'ARTT. 35 - 06 COMMA DELLA LEGGE 08.06.1991 N. 142 .

ART. 39

DISTINTIVO DEL SINDACO

01. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 40

GIURAMENTO DEL SINDACO

01. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL'ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA 10.01.1957 N. 03 .

02. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 41

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

01. LE CAUSE PER LE QUALI IL SINDACO CESSA DALLA CARICA, PRIMA DEL TERMINE NATURALE DEL SUO MANDATO, SONO:

- ACCERTATI MOTIVI DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA';
- DIMISSIONI VOLONTARIE;
- DECESSO;
- DIMISSIONI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI;
- RIMOZIONE A NORMA DELL'ARTT. 40 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;
- APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DI CUI ALL'ARTT. 22 DEL PRESENTE STATUTO.

02. NEI CASI DI DIMISSIONI VOLONTARIE, DI DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, IL SINDACO RIMANE IN CARICA A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 38 .

03. NEI RIMANENTI CASI LE FUNZIONI DI SINDACO VENGONO ASSUNTE TEMPORANEAMENTE, FINO ALLA ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DEL NUOVO ELETTO, DALL'ASSESSORE AL QUALE, PER NORMA STATUTARIA, COMPETE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO.

04. LE PRECEDENTI CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA, NESSUNA ESCLUSA, COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA COMUNALE, CHE PERO' RIMANE IN CARICA FINO ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO, A NORMA DELL'ARTT. 21 COMMA COMMA 02 .

TITOLO 03

ORGANISMI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 42

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO DELLO STATO, CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO,

TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI OBIETTIVE DI STRUTTURE E DI PERSONALE IN CUI SI TROVA AD OPERARE, SEGNALANDO TEMPESTIVAMENTE LE EVENTUALI CARENZE. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. LA LEGGE STABILISCE LO STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE E LE RELATIVE RESPONSABILITA' IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE A SERVIZIO DEL COMUNE.

06. SPETTANO INFINE AL SEGRETARIO COMUNALE LE COMPETENZE PROPRIE FISSATE DALLA LEGGE.

#### ART. 43

##### ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI GESTIONALI, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE

RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE PORTANDOLE A CONOSCENZA DEL SINDACO;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA, PER ISCRITTO O DERIVANTI DA LEGGE, STATUTO O REGOLAMENTO;

F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

G) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

H) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

I) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;

L) ROGA GLI ATTI IN CUI IL COMUNE E' PARTE, CON DIRITTO DI RINUNCIA ALLA FUNZIONE NEI CASI IN CUI LA COMPLESSITA' DELL'ATTO

COMPORTE L'APPOGGIO DI UNA STRUTTURA CHE IL COMUNE NON E' IN GRADO DI ASSICURARE.

M) EMANA, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 44

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI

04. IL SEGRETARIO ESPRIME IL PROPRIO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA', REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE E DELLA ATTESTAZIONE FINANZIARIA IN MERITO ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, NELL'EFFETTUAZIONE DI TALE COMPITO PUO' RICHIEDERE PARERI AI RESPONSABILI DI

VARI SERVIZI O INCARICATI DEI VARI AFFARI, FACENDO PROPRI TALI ATTI. E' ESONERATO DALL'ESPRIMERE TALI PARERI QUANDO SI TRATTI DI DELIBERAZIONI RIGUARDANTI MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO ED INTERPELLANZE.

05. IL SEGRETARIO ESPRIME PARERE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA, NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE, QUANDO SI TRATTI DI APPROVARE PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE O DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE O PER ALTRE MATERIE QUANDO QUESTI ULTIMI SIANO PREDISPOSTI DA UN TECNICO ABILITATO E DIPENDENTE DELL'ENTE O A CUI SIA CONFERITO SPECIALE INCARICO PROFESSIONALE.

06. IL SEGRETARIO NON PARTECIPA ALLE SEDUTE DI GIUNTA O CONSIGLIO COMUNALE QUANDO SIANO IN ESAME PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI CHE LO RIGUARDANO DIRETTAMENTE O I SUOI PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CIVILE. IN TALE CASO LE FUNZIONI VERRANNO SVOLTE DAL COMPONENTE DESIGNATO DALL'ORGANO DELIBERANTE

ART. 45

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 46

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE. TALI FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI COMUNALI, DI REDAZIONE DEI RELATIVI VERBALI E DELLE LORO SOTTOSCRIZIONI SONO DI NORMA DELEGATE DAL SEGRETARIO COMUNALE AD UN DIPENDENTE DEL SETTORE INTERESSATO ALL' ARGOMENTO DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE, QUANDO CIO' NON SIA SPECIFICATAMENTE PRECLUSO DA NORME DI LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. RICEVE L' ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

04. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO E L' ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL' ENTE.

05. PRESIEDE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE CHE VENGA A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O A SEGUITO DI RAPPORTO, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI CARICA O DI SERVIZIO DEVE FARE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L' ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEL DANNO, ALTRESI' DEVE PROVVEDERE A COMUNICARE ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIA OGNI VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE RISCOstrate.

## CAPO 02

### ORGANIZZAZIONE GESTIONALE E FORME DI CONTRATTAZIONE

#### ART. 47

##### PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

#### ART. 48

##### STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, PUR NELLA SUA UNICITA', E' ARTICOLATA, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA PERTINENZA GESTIONALE, IN AREE DIVERSE COSI' DEFINITE:
- AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
  - AREA DI VIGILANZA
  - AREA TECNICO-MANUTENTIVA
02. IL COMUNE, NELL'AMBITO DI UNA MAGGIORE EFFICIENZA, DA RICERCARE CON CRITERI DI MASSIMA ECONOMICITA', PUO' PROMUOVERE O ADERIRE A FORME ASSOCIATIVE FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DI PERSONALE, DOPO AVER VALUTATO SE IL CARICO DI LAVORO RELATIVO A TALE PERSONALE SIA COMPATIBILE CON TALE FORMA. TALE COMPATIBILITA' E' ATTESTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.
03. LA DIVISIONE IN AREE E' DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GENERALE E CIO' NON PREGIUDICA CHE, IN MOMENTI DI CARICHI DI LAVORO ECCEZIONALI, SIA ATTUABILE UNA MOBILITA' PROVVISORIA, DA DISPORRE DAL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELL'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E SERVIZI.

#### ART. 49

##### PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
  - B) DOTAZIONE ORGANICA;
  - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
  - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
  - E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
  - F) TRATTAMENTO ECONOMICO.
04. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEVE ESSERE REDATTO IN MODO DA CONSENTIRE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI, UN RECLUTAMENTO DI QUALITA', CHE SI BASI SUI PRINCIPI DEL MERITO E DELLA COMPETENZA, ASSOCIANDO ADEGUATE CONDIZIONI DI FORMAZIONE, DI REMUNERAZIONE E DI PROSPETTIVE DI CARRIERA
05. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' LO STATUS DEL PERSONALE, I DIRITTI ED I DOVERI, LA RISPETTIVA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E TUTTO CIO' CHE RIGUARDA L'AZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NEI RAPPORTI CON IL CITTADINO UTENTE DEI SERVIZI, RECEPENDO LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI DI VOLTA IN VOLTA SOTTOSCRITTI ANCHE A LIVELLO DECENTRATO.
06. IL PERSONALE DIPENDENTE DOVRA' RIFERIRE, ANCHE PER ISCRITTO, SE RICHIESTO AL SEGRETARIO COMUNALE OGNI NOTIZIA O DATO CONTABILE UTILE PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA'

CONTABILE E TECNICA SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.

07. NEL CASO IL COMUNE NON ABBAIA ALLE DIPENDENZE PERSONALE SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI TECNICO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE POTRA' CONFERIRE TALE INCARICO AD UN TECNICO DI SPERIMENTATA CAPACITA' E COMPETENZA, IL CUI COMPENSO SARA' DETERMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE TENUTO CONTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE. A TALE PROFESSIONISTA POTRANNO ESSERE CONFERITI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE O DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA NEI LIMITI DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE.

08. NELL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DOVRANNO ESSERE COMPOSTE, IN MAGGIORANZA, DA TECNICI O ESPERTI INTERNI O ESTERNI ALL'ENTE. LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE COMUNALE NON E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI ESPERTO, PURCHE' QUEST'ULTIMA SIA BEN COMPROVATA DA TITOLO DI STUDIO IDONEO O DA SPECIFICA PROFESSIONALITA' COMUNQUE, LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DI TALI COMMISSIONI NON POTRA' ESSERE COMPOSTA DA AMMINISTRATORI COMUNALI.

#### ART. 50

##### FORME DI CONTRATTAZIONE

01. LA CONTRATTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DEL REGOLAMENTO ALL'UOPO PREDISPOSTO. TALE REGOLAMENTO DEVE ESSERE ISPIRATO ALL'OTTENIMENTO DELLO SCOPO CON SNELLEZZA, TRASPARENZA ED ECONOMICITA'.

02. A TAL FINE DEVE STABILIRE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

- A) IL LIMITE DI SPESA ENTRO IL QUALE, SULLA BASE DEGLI IMPEGNI GENERALI FISSATI DALLA GIUNTA E DAL REGOLAMENTO, PUO' OPERARE IN AUTONOMIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMALE;
- B) IL LIMITE DI SPESA ENTRO IL QUALE, PER MOTIVAZIONI DI ECONOMICITA', SI PUO' PROCEDERE ALLA TRATTATIVA PRIVATA, COMUNQUE ASSICURANDO LA NECESSARIA PROCEDURA AL FINE DI OTTENERE UNA PLURALITA' DI OFFERTE E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZIALITA'.

#### ART. 51

##### UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE

01. IN LINEA DI PRINCIPIO IL COMUNE FAVORISCE L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE, QUALORA LE STESSE SIANO FINALIZZATE ALLA OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. OGNI PROPOSTA PER L'ACQUISTO O L'UTILIZZO DI ATTREZZATURA TECNOLOGICAMENTE AVANZATA DEVE ESSERE CORREDATA DA UNA RELAZIONE DALLA QUALE SI TRAGGONO:

- A) I VANTAGGI IN TERMINI DI OPERATIVITA' GESTIONALE;
- B) GLI EVENTUALI VANTAGGI DI CARATTERE ECONOMICO;
- C) LE EFFETTIVE POSSIBILITA' DI IMMEDIATO UTILIZZO DELLA STRUTTURA ESISTENTE O, SE NECESSARIO, I TEMPI E LE MODALITA' PER GIUNGERE

## AL PIENO UTILIZZO DELLA NUOVA ATTREZZATURA.

### TITOLO 04 - SERVIZI

#### CAPO 01 - PRINCIPI GENERALI

##### ART. 52

##### FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATO DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE O COSTITUZIONE DI CONSORZIO.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE IN COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. OGNI SERVIZIO DI COMPETENZA COMUNALE DEVE ESSERE REGOLATO CON L'ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO, SIA IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE DI GESTIONE CHE IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE EVENTUALI, PER LA COPERTURA DEI COSTI.

#### CAPO 02 - L'ISTITUZIONE

##### ART. 53

##### FINALITA' E FUNZIONAMENTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO - FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 54

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO

ART. 55

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 56

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 57

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.
02. IL DOCUMENTO PREPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

#### CAPO 03 - GESTIONE ASSOCIATA

##### ART. 58

##### FORME

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU'

APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. LE FORME ASSOCIATIVE SI DISTINGUONO IN:

- CONVENZIONAMENTO,
- CONSORZIO,
- UNIONE DI COMUNI,
- ACCORDI DI PROGRAMMA.

##### ART. 59

##### CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTRI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

##### ART. 60

##### CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 59, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 61

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 60 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 62

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DALL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 63

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO O DELLA COMMISSIONE RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 64

IL REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, DA NOMINARSI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 57 - COMMA 08 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142, ED ESTERNO AL CONSIGLIO COMUNALE, NON DEVE TROVARSI IN UNA DELLE SEGUENTI CAUSE DI INELEGGIBILITA':

- A) ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO ATTIVO.
- B) PARENTE O AFFINE DEI CONSIGLIERI O DEL SEGRETARIO COMUNALE, ENTRO IL QUARTO GRADO, ED IL CONIUGE DEGLI STESSI;
- C) AVERE CON IL COMUNE UN RAPPORTO CONTINUATIVO DI PRESTAZIONE DI OPERA RETRIBUITA NON SI CONSIDERANO FACENTI PARTE DELLA FATTISPECIE RAPPORTI SALTUARI PER PRESTAZIONI DI TIPO PROFESSIONALE.
- D) RIENTRARE IN UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DEL CONSIGLIERE, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL PUNTO C).

02. IL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCITA UNA FUNZIONE DI CONTROLLO, ATTUANDO UNA VIGILANZA DI REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA BASATA SUGLI ATTI, ED UNA FUNZIONE DI INDIRIZZO IN BASE ALLA QUALE PUO' ESPRIMERE PROPOSTE E RILIEVI AL FINE DI OTTENERE UNA MAGGIOR EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE. IL REVISORE, SE RICHiesto, PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DI GIUNTA O DI CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO CONSULTIVO, RELATIVAMENTE ALLE MATERIE RILEVANTI PER L'ANDAMENTO DI GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE.

03. IL REVISORE, NELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL QUALE, NELL'AMBITO DELLA SUA COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, DA' IL NECESSARIO SUPPORTO ONDE GARANTIRE ALL'ENTE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

04. IL RAPPORTO TRA IL REVISORE ED IL SEGRETARIO COMUNALE DEVE ESSERE SEMPRE ISPIRATO ALLA MASSIMA COLLABORAZIONE, NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE COMPETENZE

05. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI REVISORE SARANNO OGGETTO DI APPOSITA REGOLAMENTAZIONE CHE DOVRA' TENERE CONTO DI QUANTO ENUNCIATO NEI PRECEDENTI COMMI.

## ART. 65

### VERIFICHE

01. IL REVISORE DOVRA' PROVVEDERE, CON LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO, ALLA VERIFICA RELATIVA AL 03 TRIMESTRE, RELAZIONANDO ALLA GIUNTA COMUNALE EVENTUALI CHIARE SITUAZIONI DI SQUILIBRIO INDICANDO EVENTUALI PROVVEDIMENTI NECESSARI AL FINE DI RIPORTARE IL BILANCIO IN SITUAZIONE DI EQUILIBRIO ECONOMICO. LA RELAZIONE DEL REVISORE SERVIRA' A BASE PER LA STESURA DEL BILANCIO PER L'ANNO A VENIRE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, ANCHE IN VIRTU' DELL'ATTESTAZIONE DA RENDERE AI SENSI DELL'ARTT. 55 - 05 COMMA DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142, PROVVEDE A VERIFICARE LA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI, IN RAPPORTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, ONDE AVERE UN QUADRO SULL'EQUILIBRIO ECONOMICO DEL BILANCIO STESSO, PROVVEDENDO A COMUNICARE AL REVISORE DEI CONTI LA SITUAZIONE, ONDE RELAZIONARE ALLA GIUNTA COMUNALE EVENTUALI SQUILIBRI INCONTRATI PER

## L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI

### TITOLO 04

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### CAPO 01 - PRINCIPI GENERALI

###### ART. 66

###### PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLA STRUTTURE ED I SERVIZI DELL'ENTE.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

##### CAPO 02

###### INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

###### ART. 67

###### INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

###### ART. 68

ISTANZE I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, LE CUI MODALITA' SARANNO PREVISTE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

###### ART. 69

###### PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, ANCHE IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI

NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUESTO ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

ART. 70

PROPOSTE

01. IL 05% DI CITTADINI ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 03

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 71

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL SUCCESSIVO COMMA 03 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE AGEVOLATI NELLA LORO ATTIVITA' CON APPORTI TECNICO-PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI O CON CONTRIBUTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 72

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE

DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 73

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE POSSONO ESSERE SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

CAPO 04

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 74

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'ADOZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 30% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 75

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

ART. 76

## DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUNCIARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORMA DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

## ART. 77

### DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

## TITOLO 07 - FUNZIONE NORMATIVA

### ART. 78

#### STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. A ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

### ART. 79

#### REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 70 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI

#### ART. 80

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE  
GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142, ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I CENTOVENTI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

#### ART. 81

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO DUE ANNI I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.